

REGIONE PUGLIA

Linee guida regionali per l'attuazione dei percorsi di apprendistato e del sistema duale in Puglia

ai sensi della legge regionale 19 giugno 2018, n. 26, del D.lgs. 81/2015, della deliberazione del 20 febbraio 2014 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e del D.M. del 12 ottobre 2015 (definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per l'attuazione dei percorsi di apprendistato in attuazione dell'art. 46, comma 1, D.lgs. 81/2015)

Indice

PREMESSA 3

TITOLO I (disciplina comune a tutti i contratti di apprendistato)

- Art.1 - Ambito di applicazione e tipologie dei percorsi 4
Art.2 - Forma del contratto e disciplina generale dei rapporti di apprendistato 4

TITOLO II (apprendistato professionalizzante)

- Art.3 - Definizione e ambito di applicazione 6
Art.4 - Piano formativo Individuale (PFI), durata e svolgimento del rapporto 6
Art.5 - Tutor aziendale 6
Art.6 - Retribuzione 7
Art.7 - Articolazione delle componenti formative 7
Art.8 - Registrazione della formazione 7

TITOLO III (disciplina generale dell'apprendistato nel sistema duale)

- Art.9 - Ambito di applicazione, tipologia dei percorsi e finalità 8
Art.10 - Requisiti del datore di lavoro 8
Art.11 - Informazione dell'apprendista 8
Art.12 - Individuazione dell'apprendista 9
Art.13 - Piano Formativo Individuale (PFI) 9
Art.14 - Tutor aziendale e tutor formativo 9
Art.15 - Valutazione e certificazione delle competenze 10
Art.16 - Esami finali 10
Art.17 - Monitoraggio 10
Art.18 - Programmazione finanziaria 10
Art.19 - Disposizioni finali 10

PARTE I - Disciplina specifica dell' Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore

- Art.20 - Definizione e destinatari 11
Art.21 - Modalità di attivazione, retribuzione, svolgimento del rapporto 11
Art.22 - Durata ed erogazione della componente formativa 11
Art.23 - Requisiti dei destinatari, standard formativi, limiti alla durata della formazione esterna 13

PARTE II - Disciplina specifica dell' Apprendistato di alta formazione e ricerca

- Art.24 - Definizione e destinatari 15
Art.25 - Modalità di attivazione, retribuzione, svolgimento del rapporto 15
Art.26 - Durata ed erogazione della componente formativa 15
Art.27 - Requisiti dei destinatari, standard formativi, limiti alla durata della formazione esterna 17

ALLEGATI

- All.1 - Schema di protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa 19
All.1a - Schema di piano formativo individuale (PFI) 25

PREMESSA

Il D.lgs. 15 giugno 2015 n. 81, rubricato “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, ha abrogato il D.lgs. n. 167/2011, meglio conosciuto come “Testo Unico dell’Apprendistato”.

In particolare, all’art. 41 comma 3, ha disposto che l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e quello di alta formazione e ricerca integrino organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nell'ambito del Quadro europeo delle qualificazioni. Il Decreto Ministeriale 12 ottobre 2015, emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell' università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 46 comma 1 del D.lgs. n. 81/2015, ha definito gli standard formativi delle citate tipologie contrattuali e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226.

L’innovata normativa ha lasciato sostanzialmente intatta la disciplina nazionale dell’apprendistato professionalizzante, affidata primariamente alle previsioni degli accordi interconfederali e dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, per ciò che concerne gli elementi di potestà legislativa regionale, a quanto previsto nella deliberazione del 20 febbraio 2014 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Con la L.R. n. 26 del 19 giugno 2018, rubricata “Disciplina dell’apprendistato e norme in materia di ‘Bottega scuola’”, la Regione Puglia si è dotata di un nuovo strumento di contesto teso a riordinare l’intera materia dell’apprendistato per quanto di competenza regionale. L’art.9 di tale norma rimanda alla Giunta regionale l’onere di completare il quadro regolatorio, con proprio provvedimento emanato di concerto con il partenariato economico e sociale, sentita la Commissione consiliare competente.

Con le presenti linee guida, pertanto, tenuto conto di quanto osservato dal partenariato economico e sociale, la Regione Puglia recepisce la disciplina vigente per tutte le tre tipologie di apprendistato previste dal D.lgs. 81/2015, con particolare attenzione agli “standard formativi” relativi all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d.I livello) e all’apprendistato di alta formazione e ricerca (c.d.III livello) e regola, ai sensi del medesimo D.lgs. , quanto rientrante nella propria potestà legislativa.

La Regione Puglia garantisce pari opportunità tra uomini e donne nella regolamentazione e nell'attuazione delle presenti linee guida. L'uso del genere maschile per indicare le persone è dovuto solo ad esigenze di semplicità del testo.

<p>TITOLO I Disciplina comune a tutti i contratti di apprendistato (I-II-III livello)</p>
--

Art.1 - Ambito di applicazione e tipologie dei percorsi

1. L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed all'occupazione dei giovani.

2. Le presenti linee guida disciplinano, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale, dai decreti ministeriali citati in premessa, dagli Accordi Stato - Regioni e dalla legge regionale n.26 del 19 giugno 2018, le modalità attuative dei percorsi di apprendistato in Puglia, coordinando i diversi livelli della vigente disciplina in materia per i singoli percorsi previsti dal D.lgs. 81/2015 ossia:

- a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. I livello);
- b) apprendistato professionalizzante (c.d. II livello);
- c) apprendistato di alta formazione e ricerca (c.d. III livello).

3. I percorsi di cui alle lettere a) e c) integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nell'ambito del Quadro europeo delle qualificazioni.

4. Attraverso il ricorso ai contratti di apprendistato di cui al comma 2, la Regione Puglia - nel limite delle risorse disponibili e in collaborazione con tutti i soggetti istituzionali e formativi interessati nonché con le articolazioni territoriali delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale - attua una strategia condivisa finalizzata a diffondere la conoscenza e l'agibilità di tali tipologie di contratto, a migliorare le condizioni che determinano l'incontro tra giovani, imprese ed istituzioni formative per l'assunzione in apprendistato, a qualificare la relativa offerta formativa.

Art.2 - Forma del contratto e disciplina generale dei rapporti di apprendistato

1. Le disposizioni di cui al presente titolo trovano applicazione in relazione a tutte le tipologie di contratto di apprendistato. La disciplina concreta della singola tipologia scaturisce pertanto dalla lettura in combinato disposto delle presenti disposizioni con il contenuto di dettaglio dei titoli seguenti.

2. Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta ai fini della prova e contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale (PFI).

3. Il contratto di apprendistato ha, in ogni caso, una durata minima non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 43, comma 8 e 44, comma 5 del D.lgs. 81/2015 relativamente allo svolgimento di apprendistato di I o II livello in cicli stagionali secondo il dettato dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

4. Durante il periodo di apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.

5. Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

6. Salvo quanto disposto dai commi da 2 a 4 del presente articolo, la disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti principi stabiliti dal D.lgs. 81/2015, art.42:

- a) divieto di retribuzione a cottimo;
- b) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto, o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e proporzionata all'anzianità di servizio;
- c) presenza di un tutor o referente aziendale;
- d) possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003, anche attraverso accordi con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
- e) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti nel percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualificazione professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti;
- f) registrazione della formazione effettuata e della qualificazione professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276 del 2003;
- g) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni;
- h) possibilità di definire forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato.

7. Per gli apprendisti, l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:

- a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- b) assicurazione contro le malattie;
- c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia;
- d) maternità;

- e) assegno familiare;
- f) assicurazione sociale per l'impiego, in relazione alla quale, in aggiunta a quanto previsto in relazione al regime contributivo per le assicurazioni di cui alle precedenti lettere, ai sensi della disciplina di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013 é dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una contribuzione pari all'1,31 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, con riferimento alla quale non operano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

8. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. È in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

<p>TITOLO II Apprendistato professionalizzante (c.d. II livello)</p>
--

Art.3 - Definizione e ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 44, D.lgs. 81/2015, l'apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato all'acquisizione di una qualificazione professionale ai fini contrattuali. Tale qualificazione è determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.

3. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

4. Come previsto dall'art. 2 della legge regionale 19 giugno 2018, n.26, la Regione promuove, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, il ricorso all'utilizzo dell'apprendistato professionalizzante per l'assunzione, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del D.lgs. 81/2015. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 42, comma 4, del D.lgs.81/2015 le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonché, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge.

Art.4 - PFI, durata, svolgimento del rapporto e limiti.

1. Il contratto di apprendistato professionalizzante contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 276 del 2003.

2. La durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche sono quelle stabilite dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire.

3. I medesimi accordi e contratti collettivi di cui al comma 1 possono anche definire la durata minima del periodo di apprendistato, comunque non inferiore a sei mesi, fermo restando che la durata massima non può essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

4. Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati, ai sensi dell'art.42, comma 8 del D.lgs. 81/2015, ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.

Art. 5 - Tutor aziendale

1. Per l'erogazione della componente formativa professionalizzante, l'apprendista è affidato alla supervisione di un tutor o referente aziendale avente le caratteristiche individuate dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale ruolo può altresì essere svolto direttamente dal datore di lavoro.

2. Ferma restando la possibilità per gli accordi e contratti di cui al comma precedente di stabilire diversamente, ai tutor/referenti aziendali non è richiesta alcuna formazione aggiuntiva per lo svolgimento del proprio ruolo.

Art. 6 - Retribuzione

1. I livelli retributivi da applicare agli apprendisti assunti con apprendistato professionalizzante sono quelli stabiliti dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei principi di cui all'art. 42, D.lgs. 81/2015.

Art. 7 - Articolazione delle componenti formative

1. L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato professionalizzante si articola in periodi di formazione professionalizzante ed eventuali periodi di formazione trasversale.

2. La componente formativa professionalizzante è svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata e le modalità di erogazione di tale componente formativa per l'acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche.

3. La componente formativa professionalizzante è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali.

Come precisato all'interno delle linee guida per l'apprendistato professionalizzante emanate dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 20 febbraio 2014, tale offerta è da intendersi obbligatoria unicamente nella misura in cui non solo sia disciplinata come tale nell'ambito della regolamentazione regionale, anche attraverso specifici accordi, ma sia realmente disponibile per l'impresa e l'apprendista, intendendosi per "disponibile" un'offerta formativa formalmente approvata e finanziata dalla pubblica amministrazione competente che consenta all'impresa l'iscrizione all'offerta medesima affinché le attività formative possano essere avviate entro 6 mesi dalla data di assunzione dell'apprendista; ovvero, in via sussidiaria e cedevole sia definita obbligatoria dalla disciplina contrattuale vigente.

4. In attesa del completamento del quadro regolatorio e delle procedure regionali che consentano il pieno adempimento di quanto previsto all'art. 44, comma 3 del D.lgs. 81/2015 anche per ciò che concerne la comunicazione da parte della Regione delle modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, in assenza di specifica previsione nel senso dell'obbligatorietà della formazione di base e trasversale da parte della contrattazione collettiva sviluppata da associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dalle relative strutture territoriali, non si configura la responsabilità del datore di cui all'art. 47, comma 1, D.lgs. 81/2015 in merito a tale componente formativa (v. Circolare MLPS n. 18/2014).

Art. 8 - Registrazione della formazione

1. L'impresa è tenuta a registrare sul libretto formativo del cittadino la formazione effettuata e la qualifica professionale eventualmente acquisita dall'apprendista ai fini contrattuali.

2. In attesa del completamento di quanto necessario all'attivazione del libretto formativo del cittadino, la registrazione viene effettuata in un documento che deve avere i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2005 recante "Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino". Il documento deve prevedere le informazioni personali dell'apprendista (cognome, nome, codice fiscale ecc.) e la descrizione dei contenuti e delle attività formative svolte in apprendistato. Resta in ogni caso salva la possibilità di utilizzare la modulistica predisposta dalla contrattazione collettiva sviluppata dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché dalle relative articolazioni territoriali.

TITOLO III

Disciplina generale dell'apprendistato nel sistema duale (da applicarsi ai contratti di I e III livello)

Art. 9- Ambito di applicazione, tipologia dei percorsi e finalità

1. Le disposizioni del presente titolo recepiscono gli standard formativi, definiti con il D.M. 12 ottobre 2015, ai sensi dell'art. 46, comma 1 del D.lgs. 15 giugno 2015 n. 81, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 226 del 2005 (livelli essenziali dell'offerta formativa), nonché i criteri e le modalità di attuazione delle seguenti tipologie di apprendistato:

A) apprendistato ex art. 43 del D.lgs. n.81/2015 (c.d. I livello) finalizzato:

- al conseguimento della Qualifica e del Diploma professionale;
- al conseguimento del Diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di istruzione e formazione professionale nell'ambito dell'indirizzo professionale corrispondente;
- al conseguimento del Diploma di istruzione secondaria superiore;
- al conseguimento del Certificato di specializzazione tecnica superiore - IFTS;
- alla frequenza del corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato di cui all'art. 15, comma 6, del D.lgs. 226/2005;

B) apprendistato ex art. 45 del D.lgs. n.81/2015(c.d. III livello) finalizzato al conseguimento:

- del Diploma di Istruzione Tecnica Superiore - ITS;
- del Diploma di Alta formazione artistica, musicale, e coreutica;
- del Diploma di Laurea triennale;
- del Diploma di Laurea magistrale;
- del Diploma di Laurea magistrale a ciclo unico (di durata quinquennale ed esennale);
- di un Master universitario di I e II livello;
- di un Dottorato di ricerca;

o allo svolgimento di:

- attività di ricerca;
- praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.

2. Le presenti linee guida trovano applicazione nei percorsi formativi, scolastici ed universitari di qualsiasi ordine e grado disponibili in Puglia.

Art. 10- Requisiti del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro è il soggetto giuridico titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva.

2. Ai fini dell'attivazione del contratto di apprendistato di I e III livello di cui all'art. 9 delle presenti linee guida e per poter consentire lo svolgimento della formazione interna, il datore di lavoro deve possedere le capacità strutturali, tecniche e formative previste dall'art. 3 del D.M. del 12 ottobre 2015, ossia:

- a) capacità strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche;
- b) capacità tecniche, ossia una disponibilità strumentale per lo svolgimento della formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all'esterno dell'unità produttiva;
- c) capacità formative, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali per lo svolgimento dei compiti di cui all'art.14.

3. L'offerta formativa in apprendistato di I e III livello, in coerenza con la tipologia del percorso prescelto, è realizzata dalle "istituzioni formative", così come individuate all'articolo 2 del D.M. 12 ottobre 2015.

Art. 11- Informazione dell'apprendista

1. Ai fini dell'attivazione del contratto di apprendistato, l'istituzione formativa presso la quale lo studente è iscritto - d'intesa con il datore di lavoro - informa i giovani e, nel caso di minorenni, i titolari della responsabilità genitoriale, con modalità tali da garantire la consapevolezza della scelta, anche ai fini degli sbocchi occupazionali, attraverso iniziative di informazione e diffusione idonee ad assicurare la conoscenza:

- a) degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato e della coerenza tra le attività e il settore di interesse del datore di lavoro con la qualificazione da conseguire;
- b) dei contenuti del protocollo di cui rispettivamente agli artt. 21 e 25 delle presenti linee guida e del piano formativo individuale;
- c) delle modalità di candidatura e di selezione degli apprendisti;
- d) del doppio "status" di studente e di lavoratore, per quanto concerne l'osservanza delle regole comportamentali nell'istituzione formativa e nell'impresa, e, in particolare, delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi di frequenza delle attività di formazione interna ed esterna.

Art.12 - Individuazione dell'apprendista

1. I soggetti interessati al percorso di apprendistato presentano la domanda di candidatura mediante comunicazione scritta all'istituzione formativa.

2. L'individuazione degli apprendisti è compiuta dal datore di lavoro, sulla base dei criteri e procedure predefiniti e delle proprie esigenze, sentita anche l'istituzione formativa, nel rispetto dei principi di trasparenza e di pari opportunità di accesso, mediante eventuale somministrazione di questionari di orientamento professionale ed effettuazione di colloquio individuale ovvero attraverso percorsi propedeutici di alternanza scuola-lavoro o tirocinio al fine di evidenziare motivazioni, attitudini, conoscenze, anche in ragione del ruolo da svolgere in azienda.

Art. 13 - Piano Formativo Individuale (PFI)

1. Il D.lgs. 81/2015, all'art. 42, comma 1, stabilisce che il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il Piano Formativo Individuale (PFI), definito anche sulla

base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Nell'apprendistato di I e III livello il PFI è redatto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro secondo lo schema allegato al D.M. 12 ottobre 2015 (Allegato **1a** anche alle presenti linee guida) che stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei percorsi e contiene, altresì, i seguenti elementi:

- a) i dati relativi all'apprendista, al datore di lavoro, al tutor formativo e al tutor aziendale;
- b) ove previsto, la qualificazione da acquisire al termine del percorso;
- c) il livello di inquadramento dell'apprendista;
- d) la durata del contratto di apprendistato e l'orario di lavoro;
- e) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.

2. Il PFI deve contemplare anche la formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che fa parte, a tutti gli effetti, del monte formativo interno.

3. Il PFI può essere modificato nel corso del rapporto, a seguito di concordi valutazioni dell'apprendista e dell'impresa anche su richiesta dei tutor formativi esterni ed interni, fermo restando la qualificazione, il titolo o l'obiettivo da raggiungere ad esito del percorso.

4. Al PFI, per la quota a carico dell'istituzione formativa, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 14- Tutor aziendale e tutor formativo

1. Il tutor formativo e il tutor aziendale sono individuati nel piano formativo individuale, rispettivamente dalla istituzione formativa e dal datore di lavoro e garantiscono l'integrazione tra la formazione interna ed esterna. La funzione tutoriale è finalizzata a promuovere il successo formativo degli apprendisti, a favorire il raccordo didattico e organizzativo tra l'istituzione formativa e l'impresa e si esplica nell'affiancamento dell'apprendista nel percorso di apprendimento e nel monitoraggio costante del suo corretto svolgimento.

2. Il tutor formativo assiste l'apprendista nel rapporto con l'istituzione formativa, monitora l'andamento del percorso e interviene nella valutazione del periodo di apprendimento.

3. Il tutor aziendale, che può essere anche il datore di lavoro, favorisce l'inserimento dell'apprendista nell'impresa, lo affianca e lo assiste nel percorso di formazione interna, gli trasmette le competenze necessarie allo svolgimento delle attività lavorative e, in collaborazione con il tutor formativo, fornisce all'istituzione formativa ogni elemento atto a valutare le attività dell'apprendista e l'efficacia dei percorsi formativi.

4. Il tutor formativo ed il tutor aziendale collaborano alla compilazione del Dossier individuale dell'apprendista redatto secondo lo schema definito nell'allegato del D.M. del 12 ottobre 2015 (allegato **2** anche alle presenti linee guida) e garantiscono l'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dall'apprendista al termine del periodo di apprendistato, anche in caso di risoluzione anticipata.

5. Ai fini del raccordo tra attività di formazione interna e formazione esterna possono essere previsti interventi di formazione in servizio, anche congiunta, destinata prioritariamente al tutor formativo e al tutor aziendale per la condivisione della progettazione, della gestione dell'esperienza e la valutazione dei risultati.

6. I compiti svolti dal tutor formativo possono essere riconosciuti nel quadro degli esistenti strumenti di valorizzazione della professionalità ai sensi e alle condizioni stabilite dall'art. 7, comma 6 del D.M. 12 ottobre 2015.

Art. 15 - Valutazione e certificazione delle competenze

1. In coerenza con quanto stabilito dall'art. 8 del D.M. del 12 ottobre 2015, sulla base dei criteri ivi richiamati e compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, l'istituzione formativa, anche avvalendosi del datore di lavoro per la parte di formazione interna, effettua il monitoraggio e la valutazione degli apprendimenti, anche ai fini dell'ammissione agli eventuali esami conclusivi dei percorsi in apprendistato, ne dà evidenza nel dossier individuale dell'apprendista e ne comunica i risultati a quest'ultimo e, nel caso di minorenni, ai titolari della responsabilità genitoriale.

2. Per avere diritto alla valutazione e certificazione finale di cui al presente articolo, l'apprendista, al termine del percorso, deve aver frequentato almeno i tre quarti sia della formazione interna che della formazione esterna di cui al piano formativo individuale. Laddove previsto nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, la frequenza dei tre quarti del monte ore sia di formazione interna sia di formazione esterna di cui al piano formativo individuale costituisce requisito minimo anche al termine di ciascuna annualità, ai fini dell'ammissione all'annualità successiva.

3. Le competenze acquisite dall'apprendista sono certificate dall'istituzione formativa di provenienza dello studente secondo le disposizioni di cui al D.lgs. n.13 del 2013 (registrazione della formazione nel libretto formativo del cittadino), e in particolare, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni ivi disciplinati.

4. Nel caso in cui l'apprendista non completi il percorso formativo, l'istituzione formativa ne attesta comunque gli eventuali crediti formativi o apprendimenti maturati anche per la parte svolta presso il datore di lavoro.

Art. 16 - Esami finali

1. Gli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato si effettuano, laddove previsti, in applicazione delle vigenti norme relative ai rispettivi percorsi ordinamentali, anche tenendo conto delle valutazioni espresse dal tutor formativo e dal tutor aziendale nel dossier individuale e in funzione dei risultati di apprendimento definiti nel piano formativo individuale.

2. La sospensione del giudizio in occorrenza di un debito formativo non configura attestazione di mancato raggiungimento degli obiettivi formativi ai fini dell'art. 42, comma 3, del D.lgs. n.81 del 2015.

3. Per gli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria superiore inseriti in percorsi di apprendistato, ai fini dell'esame di Stato, la terza prova scritta è predisposta secondo le modalità e le condizioni stabilite all'art. 8, comma 5, del D.M. del 12 ottobre 2015.

Art. 17 - Monitoraggio

1. I percorsi di I e III livello sono oggetto di monitoraggio e valutazione annuale da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con il supporto di INAPP, INDIRE e ANVUR, anche ai fini dell'aggiornamento degli standard e dei criteri generali contenuti nel D.M. del 12 ottobre 2015.

2. L'istituzione formativa per i fini stabiliti dall'art. 9, comma 1 del D.M. del 12 ottobre 2015 ed anche in relazione ai compiti istituzionali previsti dai rispettivi ordinamenti, realizza apposite azioni di monitoraggio e autovalutazione dei percorsi oggetto delle presenti linee guida, di cui viene data specifica comunicazione alla Regione Puglia Sezione Formazione Professionale (indirizzo PEC servizio.formazioneprofessionale@pec.rupar.puglia.it)

3. Ai fini di consentire alla Regione Puglia di avere l'esatta cognizione delle attività formative nell'esercizio dell'apprendistato, le istituzioni formative dovranno far pervenire alla Regione una copia sia del piano formativo individuale dell'apprendista, che del dossier individuale, da inviarsi alla Sezione Formazione professionale (indirizzo PEC: servizio.formazioneprofessionale@pec.rupar.puglia.it).

Art. 18 - Programmazione finanziaria

1. Con proprio atto, la Giunta regionale può, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e destinate allo scopo e, in ogni caso, previa individuazione delle attività formative finanziabili, all'esito anche di una eventuale e preventiva fase di ricognizione delle imprese interessate all'attivazione di contratti di apprendistato di I e III livello, stabilire le modalità e le risorse a sostegno dei rispettivi percorsi formativi, secondo la tipologia e la durata della formazione, nel rispetto della regolamentazione regionale e di quanto stabilito dal D.lgs.81/2015.

Art. 19- Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti linee guida regionali, si rinvia al D.M. del 12 ottobre 2015 ed alla vigente normativa in materia di contratto di apprendistato. La Regione Puglia, trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente disciplina, si riserva di verificare, con le articolazioni regionali delle associazioni di categoria e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, eventuali interventi correttivi e/o integrativi, al fine di migliorare l'efficienza e la qualità dei percorsi formativi.

PARTE I

Disciplina specifica dell'Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (I livello)

Art. 20 - Definizione e destinatari

1. Ai sensi dell'art. 43, D.lgs. 81/2015, l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è un contratto di lavoro a tempo indeterminato strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, e di quelli di cui all'articolo 46 del D.lgs. 81/2015. Esso è finalizzato:

- al conseguimento della Qualifica e del Diploma professionale;
- al conseguimento del Diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di istruzione e formazione professionale nell'ambito dell'indirizzo professionale corrispondente;
- al conseguimento del Diploma di istruzione secondaria superiore;
- al conseguimento del Certificato di specializzazione tecnica superiore - IFTS;
- alla frequenza del corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato di cui all'art. 15, comma 6, del D.lgs. 226/2005.

2. Possono essere assunti con il contratto di cui al comma 1, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25.

Art. 21- Modalità di attivazione, retribuzione, svolgimento del rapporto

1. Il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore deve sottoscrivere un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro, secondo lo schema definito dal D.M. del 12 ottobre 2015 (allegato 1 alle presenti linee guida).

2. Oltre al contratto di lavoro, datore di lavoro e lavoratore sottoscrivono un PFI ai sensi dell'art.13 delle presenti linee guida. Nell'apprendistato che si svolge nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale regionale, la formazione esterna all'azienda è impartita dall'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto.

3. Ai sensi del D.lgs. 81/2015, art. 43, per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe normalmente dovuta secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva sviluppata dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dalle relative articolazioni territoriali. Sono comunque fatte salve le diverse previsioni sviluppate da tale contrattazione o pattuizioni migliorative in sede di contratto individuale.

3. Una volta che la Regione abbia definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di utilizzo della presente tipologia di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali.

4. Nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, fermo restando quanto previsto dalla disciplina generale dell'apprendistato, costituisce giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall'istituzione formativa.

Art. 22 - Durata ed erogazione della componente formativa

1. La durata del contratto di apprendistato di I livello, fermi restando i limiti massimi stabiliti dall'art. 43, comma 2, del D.lgs. 81/2015, e dall'art. 4 del D.M. del 12 ottobre 2015, è commisurata al titolo di studio da conseguire, non può, in ogni caso, essere inferiore a 6 mesi, ed è pari nel massimo alla durata dei percorsi formativi collegati.

Nella seguente tabella sono indicati i percorsi formativi che è possibile svolgere nell'ambito dell'apprendistato di I livello, la relativa durata massima del percorso e l'istituzione formativa che eroga la formazione esterna all'impresa.

APPRENDISTATO I LIVELLO		
<i>Finalità del percorso formativo</i>	<i>Durata massima percorso</i>	<i>Istituzione formativa che può erogare la componente esterna</i>
Conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale	3 anni	- Organismi di formazione accreditati ai sensi della vigente disciplina regionale D.G.R.195 / 2012 e s.m.i. - Istituzioni scolastiche che, ai sensi della disciplina regionale, erogano percorsi di istruzione e formazione professionale in regime di sussidiarietà.
Conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale	4 anni	- Organismi di formazione accreditati ai sensi della vigente disciplina regionale D.G.R.195/2012 e s.m.i. - Istituzioni scolastiche che, ai sensi della disciplina regionale, erogano percorsi di istruzione e formazione professionale in regime di sussidiarietà.
Conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale per i soggetti in possesso della qualifica di istruzione	1 anno	- Organismi di formazione accreditati ai sensi della vigente disciplina regionale D.G.R.195/2012 e s.m.i. - Istituzioni scolastiche che, ai

e formazione professionale nell'ambito dell'indirizzo professionale corrispondente		sensi della disciplina regionale, erogano percorsi di istruzione e formazione professionale in regime di sussidiarietà.
Conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore	4 anni	Istituzioni scolastiche di istruzione scolastica di secondo grado.
Frequenza del corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato di cui all'art. 15, comma 6, D.lgs. 226/2005	2 anni	Istituzioni scolastiche di istruzione scolastica di secondo grado.
Conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore	1 anno	Strutture formative che attuano i percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui agli articoli 9 e 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008.

2. La durata del contratto di apprendistato di I livello può essere prorogata fino ad un anno, per iscritto e previo aggiornamento del piano formativo individuale nei seguenti casi:

a) nel caso in cui l'apprendista abbia concluso positivamente i percorsi per la qualifica e il diploma professionale, per il consolidamento e l'acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale, previa frequenza del corso annuale integrativo di cui all'art. 15, comma 6, del D.lgs. 226/2005;

b) nel caso in cui, al termine dei percorsi individuati nella tabella riportata al comma 1, l'apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione superiore o il diploma di maturità professionale.

3. La previsione di ulteriori cause di proroga del periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni è, come previsto dall'art.42, comma 5, let. g) del D.lgs.81/2015, affidata alle eventuali previsioni degli accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

4. Per le attività formative che potranno essere svolte dai CPIA (Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti) si procederà con successivi atti d'intesa con l'Ufficio Scolastico regionale ed eventualmente le strutture formative accreditate.

Art. 23 - Requisiti dei destinatari, standard formativi, limiti alla durata della formazione esterna

1. La tabella seguente illustra, per ciascuna tipologia di percorso formativo, i requisiti di cui devono essere in possesso i destinatari del contratto di apprendistato di I livello, gli standard formativi ed i limiti di durata massima della formazione esterna:

<i>Finalità del percorso</i>	<i>Requisiti destinatari</i>	<i>Standard Formativi (SF) e Risultati di apprendimento (RA)</i>	<i>Limiti durata formazione esterna in rapporto all'orario obbligatorio del percorso</i>
-------------------------------------	-------------------------------------	---	---

			formativo
Qualifica di istruzione e formazione professionale	Possesso diploma di scuola secondaria di I grado.	SF: gli standard definiti in attuazione degli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 226 del 2005, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi del medesimo decreto; RA: risultati previsti per il conseguimento della qualifica professionale.	- max 60% per il II anno; - max 50% per il III anno; In caso di apprendistato attivato a partire dal I anno: - max 60% per I e II anno; - max 50% per il III anno;
Diploma di istruzione e formazione professionale	Possesso di: - diploma di scuola secondaria di I grado (per ammissione al percorso quadriennale); - qualifica di istruzione e formazione professionale per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale nell'ambito dell'indirizzo professionale corrispondente.	SF: gli standard definiti in attuazione degli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 226 del 2005, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi del medesimo decreto; RA: risultati previsti per il conseguimento della qualifica professionale.	- max 60% per il II anno; - max 50% per il III e IV anno; In caso di apprendistato attivato a partire dal I anno: - max 60% per I e II anno; - max 50% per il III e IV anno;
Diploma di istruzione secondaria superiore	Soggetti iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore (art.43, comma 5, D.lgs. 81/2015).	SF: gli standard definiti nell'ambito degli ordinamenti nazionali previsti dai DPR nn. 87, 88 e 89 del 2010 e relativi decreti attuativi; RA: risultati relativi al profilo educativo, culturale e professionale dei diversi indirizzi, anche ai fini del superamento	- max 65% dell'orario ordinamentale

		dell'esame.	
Frequenza del corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato di cui all'art. 15, comma 6, D.lgs. 226/2005	Soggetti che hanno superato con esito positivo il IV anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale ed iscritti presso istituzioni scolastiche operanti in Puglia.	SF: gli standard definiti in attuazione degli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 226 del 2005, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi del medesimo decreto; RA: risultati relativi al profilo educativo, culturale e professionale dei diversi indirizzi, anche ai fini del superamento dell'esame.	- max 65% dell'orario ordinamentale
Certificato di specializzazione tecnica superiore	In coerenza con i requisiti indicati all'art. 10, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, soggetti in possesso di: <ul style="list-style-type: none"> - diploma professionale di tecnico (art. 20, comma 1, lettera c del D.lgs. 226/2005); - diploma di istruzione secondaria di secondo grado; - ammissione al quinto anno dei percorsi liceali (art.2, comma 5, del D.lgs. 226/2005); - certificazione delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione o leFP successivi ad assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento 	SF: standard definiti in attuazione degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008; RA: risultati relativi alle figure nazionali di ciascuna area tecnologica.	- max 50% dell'orario ordinamentale

	<p>adottato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n.139, se privi del diploma di istruzione secondaria superiore.</p>		
--	--	--	--

2. La durata complessiva del percorso nelle sue componenti formative è costituita dalla somma dei periodi di formazione interna ed esterna previsti dai relativi ordinamenti, con la precisazione che la formazione interna è pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna.

3. Ai soli fini dell'esatta definizione del monte orario destinato alla formazione esterna in caso di assunzione in apprendistato di I livello di uno studente frequentante o che ha frequentato un percorso per il conseguimento della qualifica o del diploma di istruzione e formazione professionale, di un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore o di un diploma di istruzione superiore, la percentuale delle ore di formazione esterna è calcolata sulla base delle ore ordinamentali effettive, tenendo conto delle ore di formazione già svolte prima dell'avvio del contratto stesso, accertata la coerenza con il percorso di studio e formazione già in corso.

4. In caso di interruzione o di cessazione anticipata del contratto di apprendistato di I livello è assicurato il rientro nel percorso scolastico o formativo ordinario, anche con il supporto del tutor formativo.

PARTE II

Disciplina specifica dell'Apprendistato di alta formazione e ricerca (III livello)

Art. 24 - Definizione e destinatari

1. Ai sensi dell'art. 45, D.lgs. 81/2015, l'apprendistato di alta formazione e ricerca è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato al conseguimento:

- del Diploma di Istruzione Tecnica Superiore - ITS;
- del Diploma di Alta formazione artistica, musicale, e coreutica;
- del Diploma di Laurea triennale;
- del Diploma di Laurea magistrale;
- del Diploma di Laurea magistrale a ciclo unico (di durata quinquennale ed esennale);
- di un Master universitario di I e II livello;
- di un Dottorato di ricerca;

o allo svolgimento di:

- attività di ricerca;
- praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.

2. Possono essere assunti con contratto di apprendistato di III livello i giovani di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni, in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.

Art. 25 - Modalità di attivazione, retribuzione, svolgimento del rapporto

1. Il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca deve sottoscrivere un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o con l'ente di ricerca, che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro, secondo lo schema definito dal D.M. del 12 ottobre 2015 (allegato 1 alle presenti linee guida). Tale protocollo stabilisce altresì il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di formazione svolte in azienda, anche in deroga al limite di cui all'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

2. Oltre al contratto di lavoro, datore di lavoro e lavoratore sottoscrivono un PFI ai sensi dell'art.13 delle presenti linee guida. La formazione esterna all'azienda è svolta nell'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o che, in ogni caso, ha sottoscritto il protocollo di cui di cui al comma 1.

3. Ai sensi del D.lgs. 81/2015, art. 45, per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe normalmente dovuta secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva sviluppata dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dalle relative articolazioni territoriali. Sono comunque fatte salve le diverse previsioni sviluppate da tale contrattazione o pattuizioni migliorative in sede di contratto individuale.

Art. 26 - Durata

1. La durata dei contratti di apprendistato di III livello, così come stabilita all'art. 4 del D.M. del 12 ottobre 2015, è commisurata al titolo di studio da conseguire. Non può, in ogni caso, essere inferiore a 6 mesi, ed è pari nel massimo alla durata ordinamentale dei relativi percorsi.

2. La durata dei contratti di apprendistato per attività di ricerca non può essere inferiore a sei mesi, è definita in rapporto alla durata del progetto di ricerca e non può essere superiore a tre anni.

3. La durata dei contratti di apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche non può essere inferiore a sei mesi ed è definita, quanto alla durata massima, in rapporto al conseguimento dell'attestato di compiuta pratica per l'ammissione all'esame di Stato secondo quanto stabilito nei regolamenti predisposti dai singoli Ordini professionali per tale materia.

Nella seguente tabella sono indicati i percorsi formativi che è possibile svolgere nell'ambito dell'apprendistato di III livello, la relativa durata massima contrattuale e l'istituzione formativa che eroga la formazione esterna all'impresa.

APPRENDISTATO III LIVELLO		
<i>Finalità del percorso</i>	<i>Durata massima percorso</i>	<i>Istituzione formativa che può erogare la componente esterna</i>
Conseguimento del diploma di tecnico superiore (ITS)	1 anno	Istituti tecnici superiori di cui agli articoli da 6 a 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 operanti in Puglia nell'ambito della programmazione regionale.
Conseguimento della	3 anni	Atenei abilitati al rilascio del

laurea triennale		titolo di laurea triennale.
Conseguimento della laurea magistrale	2 anni	Atenei abilitati al rilascio del titolo della laurea magistrale.
Conseguimento della laurea a ciclo unico	5/6 anni a seconda della durata prevista dal corso a ciclo unico	Atenei abilitati al rilascio del titolo di laurea a ciclo unico.
Conseguimento di diplomi di alta formazione artistica, musicale o coreutica (AFAM)	Durata ordinamentale del relativo percorso	Istituzioni autorizzate a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale o coreutica (DPR 212 dell'8/07/2005).
Conseguimento di master e short master universitari di I e II livello nonché titoli assimilabili anche nel campo dell'alta formazione (cioè approvati dai competenti Organi universitari o delle Istituzioni AFAM)	Durata del relativo percorso	Atenei abilitati al rilascio del titolo di master di I e II livello/short master universitari o di percorsi di Alta Formazione nonché istituzioni AFAM.
Conseguimento del dottorato di ricerca	3 anni	Atenei abilitati al rilascio del titolo di dottore di ricerca.
Svolgimento di attività di ricerca	Durata definita dal PFI per il completamento del progetto di ricerca, comunque non inferiore nel minimo a 6 mesi e non superiore nel massimo a 3 anni fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.	- Istituzioni formative ed enti di ricerca in possesso di un riconoscimento istituzionale di rilevanza comunitaria, nazionale o regionale, aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, dell'innovazione (organizzativa, di processo e di prodotto) e del trasferimento tecnologico; - Atenei abilitati al rilascio di titoli accademici.
Praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche	La durata massima, indicata nel PFI, è definita in rapporto al conseguimento dell'attestato di compiuta pratica necessario per l'ammissione all'esame di Stato ed in coerenza con i rispettivi ordinamenti professionali/contrattazione collettiva nazionale.	- Istituzioni formative in possesso di un riconoscimento istituzionale di rilevanza comunitaria, nazionale o regionale.

4. La durata del contratto di apprendistato per attività di ricerca può essere prorogata fino ad un anno, per iscritto e previo aggiornamento del piano formativo individuale, in presenza di particolari esigenze legate al progetto di ricerca.

5. La previsione di ulteriori cause di proroga del periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni è, come previsto dall'art.42, comma 5, let. g) del D.Lgs.81/2015, affidata alle eventuali previsioni degli accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Art. 27- Requisiti destinatari, standard formativi, limiti di durata della formazione esterna

1. Per ciascuna tipologia di percorso formativo, i requisiti di cui devono essere in possesso i destinatari del contratto di apprendistato, gli standard formativi ed i limiti di durata massima della formazione esterna sono così definiti:

Finalità del percorso	Requisiti destinatari	Standard Formativi (SF) e Risultati di apprendimento (RA)	Limiti durata formazione esterna in rapporto all'orario obbligatorio del percorso formativo
Conseguimento del diploma di tecnico superiore (ITS)	Iscrizione al secondo anno dell'Istituto Tecnico Superiore.	SF: standard definiti in attuazione degli articoli da 6 ad 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008; RA: risultati relativi alla qualificazione da conseguire.	max 60% dell'orario obbligatorio ordinamentale.
Conseguimento della laurea triennale	Iscrizione ad un percorso universitario triennale.	Standard definiti nell'ambito degli ordinamenti nazionali ed universitari vigenti.	max 60% delle ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell'ambito dei crediti formativi di ciascun ordinamento universitario per il singolo percorso.
Conseguimento della laurea magistrale	Iscrizione ad un percorso universitario magistrale.	Standard definiti nell'ambito degli ordinamenti nazionali ed universitari vigenti.	max 60% delle ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell'ambito dei crediti formativi di ciascun ordinamento universitario per il singolo percorso.
Conseguimento della laurea a ciclo unico	Iscrizione ad un percorso universitario a ciclo unico.	Standard definiti nell'ambito degli ordinamenti nazionali ed universitari vigenti.	max 60% delle ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell'ambito dei crediti formativi

			di ciascun ordinamento universitario per il singolo percorso.
Conseguimento di diplomi di alta formazione artistica, musicale o coreutica (AFAM)	Possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo (art.6, comma1, D.M. 270/2004).	Standard definiti nell'ambito degli ordinamenti nazionali ed universitari vigenti.	max 60% delle ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell'ambito dei crediti formativi di ciascun ordinamento universitario per il singolo percorso.
Conseguimento di master e short master universitari di I e II livello nonché titoli assimilabili anche nel campo dell'alta formazione (cioè approvati dai competenti Organi universitari o delle Istituzioni AFAM)	Possesso del titolo necessario all'accesso allo specifico percorso.	Standard definiti nell'ambito degli ordinamenti nazionali ed universitari vigenti.	max 60% delle ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell'ambito dei crediti formativi di ciascun ordinamento universitario per il singolo percorso.
Conseguimento del dottorato di ricerca	Essere ammessi/iscritti ad un dottorato di ricerca	Standard definiti nell'ambito degli ordinamenti nazionali ed universitari vigenti.	max 60% delle ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell'ambito dei crediti formativi di ciascun ordinamento universitario per il singolo percorso.
Svolgimento di attività di ricerca	Possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado	Gli standard formativi, i contenuti e la durata della formazione sono definiti nel PFI sottoscritto dal datore di lavoro e dall'apprendista, in coerenza con il progetto di ricerca e le mansioni assegnate all'apprendista.	- La formazione esterna NON è obbligatoria. - La formazione interna non può essere inferiore al 20% del monte orario annuale contrattualmente previsto.
Praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche		Gli standard formativi, i contenuti e la durata della formazione sono definiti nel PFI	- La formazione esterna NON è obbligatoria. - La formazione interna non può

		sottoscritto dal datore di lavoro e dall'apprendista, in coerenza con i singoli ordinamenti professionali e con la contrattazione collettiva nazionale.	essere inferiore al 20% del monte orario annuale contrattualmente previsto.
--	--	---	---

2. La durata complessiva del percorso nelle sue componenti formative è costituita dalla somma dei periodi di formazione interna ed esterna previsti dai relativi ordinamenti, con la precisazione che la formazione interna è pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna, salvo i casi di apprendistato per attività di ricerca e praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, così come indicati nella tabella di cui al comma 1.

3. Ai soli fini dell'esatta definizione del monte orario destinato alla formazione esterna in caso di assunzione in apprendistato di III livello di uno studente frequentante o che ha frequentato un percorso per il conseguimento del Diploma di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), la percentuale delle ore di formazione esterna è calcolata sulla base delle ore ordinamentali effettive, tenendo conto delle ore di formazione già svolte prima dell'avvio del contratto stesso, accertata la coerenza con il percorso di studio e formazione già in corso.

ALLEGATI

Allegato 1

Schema di protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa

Il presente allegato definisce, in forma di schema, gli elementiminimi del protocollo di cui all'art. 1, comma 2, del decreto interministeriale 12 ottobre 2015 (definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per l'attuazione dei percorsi di apprendistato in attuazione dell'art. 46, comma 1, D.lgs. 81/2015) come recepito dalla legge regionale della Puglia 19 giugno 2018 n.26. Nel rispetto delle normative e degli ordinamenti vigenti a livello nazionale e regionale, può essere suscettibile di integrazioni e modulazioni da parte dell'istituzione formativa e del datore di lavoro, in funzione di specifiche esigenze volte a migliorare l'efficacia e la sostenibilità degli interventi programmati.

Protocollo tra

[Generalità dell'istituzione formativa: denominazione, naturagiuridica, sede, rappresentanza legale]

e

[Generalità del datore di lavoro: denominazione, natura giuridica, sede, rappresentanza legale]

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante: «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183» che ha riorganizzato la disciplina del contratto di apprendistato e, all'art. 46, comma 1, ha demandato ad un decreto interministeriale la definizione degli standard formativi e dei criteri generali per la realizzazione dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato per l'alta formazione e ricerca;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 ottobre 2015, (di seguito decreto attuativo) che dà attuazione all'art. 46, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015 e, reca in allegato lo schema di protocollo che il datore di lavoro e l'istituzione formativa sottoscrivono, ai fini dell'attivazione dei contratti di apprendistato;

Vista la legge regionale della Puglia n. 26 del 19 giugno 2018 e le relative linee guida adottate a livello regionale in recepimento della suindicata normativa nazionale;

Premesso che

[Denominazione istituzione formativa]

risponde ai requisiti soggettivi definiti all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto attuativo, in quanto **[precisare la tipologia di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), numeri da 1) a 7) del decreto attuativo]** e ai fini del presente protocollo rappresenta l'istituzione formativa;

[Denominazione datore di lavoro]

risponde ai requisiti soggettivi definiti all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto attuativo in quanto **[precisare la naturagiuridica]** e ai fini del presente protocollo rappresenta il datore di lavoro;

contestualmente alla sottoscrizione del presente protocollo, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara di essere in possesso dei requisiti definiti all'art. 3 del decreto attuativo e nello specifico:

[requisiti di cui alla lettera a. dell'art. 3 del decreto attuativo]

[requisiti di cui alla lettera b. dell'art. 3 del decreto attuativo]

[requisiti di cui alla lettera c. dell'art. 3 del decreto attuativo]

Tutto ciò premesso
Le Parti convengono quanto segue

Art. 1
Oggetto

1. Il presente protocollo regola i compiti e le responsabilità dell'istituzione formativa e del datore di lavoro per la realizzazione di percorsi di

[specificare:

- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 81 del 2015 ovvero

- apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 81 del 2015]

attraverso la definizione della durata, dei contenuti edell'organizzazione didattica dei percorsi, nonché la tipologia deide destinatari dei contratti.

Art. 2
Tipologia e durata dei percorsi

1. Il presente protocollo individua le modalità di attuazione delle seguenti tipologie di percorsi:

[specificare:

- apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226

- apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89 e relativi decreti attuativi

- apprendistato finalizzato al conseguimento di una specializzazione tecnica superiore di cui al capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008

- apprendistato per il corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato di cui all'art. 15, comma 6 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226

- apprendistato finalizzato al conseguimento di un titolo di studio universitario, compresi i dottorati, e dell'alta formazione artistico-musicale e coreutica ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240

- apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualificazione dell'alta formazione professionale regionale

- apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di tecnico superiore di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008

- apprendistato per attività di ricerca

- apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinarie]

2. I criteri per la definizione della durata dei contratti di apprendistato di cui al comma 1 nonché per la durata della formazione interna ed esterna sono definiti agli articoli 4 e 5 del decreto attuativo e specificati all'interno delle linee guida della Regione Puglia, Titolo III.

3. La durata effettiva del contratto di apprendistato nonché la determinazione della formazione interna ed esterna sono definiti nell'ambito del piano formativo individuale di cui all'art. 4 del decreto attuativo e specificati all'interno delle linee guida della Regione Puglia, Titolo III, in rapporto alla durata ordinamentale prevista per la qualificazione da conseguire e tenendo anche conto delle competenze possedute in ingresso dall'apprendista e delle funzioni e mansioni assegnate allo stesso nell'ambito dell'inquadramento contrattuale.

Art. 3

Tipologia e modalità di individuazione dei destinatari

1. Possono presentare candidatura per i percorsi di cui all'art.2.

[specificare in base alla tipologia di apprendistato:

- i soggetti che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25

- i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo]

2. L'istituzione formativa, anche coadiuvata dal datore di lavoro, provvede alle misure di diffusione, informazione e pubblicità delle modalità di candidatura per i percorsi di cui all'art. 2.

3. L'istituzione formativa, d'intesa con il datore di lavoro, informa i giovani e, nel caso di minorenni, i titolari della responsabilità genitoriale, con modalità tali da garantire la consapevolezza della scelta, anche ai fini degli sbocchi occupazionali, attraverso iniziative di informazione e diffusione idonee ad assicurare la conoscenza:

a) degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato e della coerenza tra le attività e il settore di interesse del datore di lavoro con la qualificazione da conseguire;

b) dei contenuti del protocollo e del piano formativo individuale;

c) delle modalità di selezione degli apprendisti;

d) del doppio 'status' di studente e di lavoratore, per quanto concerne l'osservanza delle regole comportamentali nell'istituzione formativa e nell'impresa, e, in particolare, delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi di frequenza delle attività di formazione interna ed esterna.

4. I soggetti interessati al percorso in apprendistato presentano la domanda di candidatura mediante comunicazione scritta all'istituzione formativa.

5. L'individuazione degli apprendisti è compiuta dal datore di lavoro, sulla base di criteri e procedure predefiniti, sentita anche l'istituzione formativa, nel rispetto dei principi di trasparenza e di pari opportunità di accesso, mediante eventuale somministrazione di questionari di orientamento professionale ed effettuazione di colloquio individuale ovvero attraverso percorsi propedeutici di alternanza scuola-lavoro o tirocinio al fine di evidenziare motivazioni, attitudini, conoscenze, anche in ragione del ruolo da svolgere in azienda.

6. Nel caso di gruppi classe, la procedura di individuazione degli apprendisti è attivata a fronte di un numero di candidature adeguato alla formazione di una classe. In tali casi, la stipula di contratti di apprendistato è subordinata all'effettiva individuazione di un numero di allievi sufficiente alla formazione di una classe di almeno n. ... unità.

7. I soggetti individuati sono assunti con contratto di

[specificare:

- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'art. 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81

ovvero

- apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'art. 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81]

e il rapporto di lavoro è regolato in conformità alla disciplina legislativa vigente e alla contrattazione collettiva di riferimento.

Art. 4

Piano formativo individuale

1. L'avvio del contratto di apprendistato e le eventuali proroghe di cui all'art. 4 del decreto attuativo nonché artt. 22 e 26 delle linee guida regionali sono subordinati alla sottoscrizione del piano formativo individuale, da parte dell'apprendista, del datore di lavoro e dell'istituzione formativa.

2. Il piano formativo individuale, redatto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro secondo il modello di cui all'allegato 1A, che costituisce parte integrante del decreto attuativo e delle linee guida regionali, stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei percorsi e contiene, altresì, i seguenti elementi:

a) i dati relativi all'apprendista, al datore di lavoro, al tutor formativo e al tutor aziendale;

b) ove previsto, la qualificazione da acquisire al termine del percorso;

c) il livello di inquadramento contrattuale dell'apprendista;

d) la durata del contratto di apprendistato e l'orario di lavoro;

e) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.

3. Il piano formativo individuale può essere modificato nel corso del rapporto, ferma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso.

Art. 5

Responsabilità dell'istituzione formativa e del datore di lavoro

1. La disciplina del rapporto di apprendistato e la responsabilità del datore di lavoro è da riferire esclusivamente all'attività, ivi compresa quella formativa, svolta presso il medesimo secondo il calendario e l'articolazione definita nell'ambito del piano formativo individuale. È cura del datore di lavoro, in conformità alla normativa vigente, fornire agli apprendisti e, in caso di apprendisti minorenni, anche ai titolari della responsabilità genitoriale, informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

2. La frequenza della formazione esterna si svolge sotto la responsabilità della istituzione formativa, ivi compresi gli aspetti assicurativi e di tutela della salute e della sicurezza.

3. L'istituzione formativa e il datore di lavoro provvedono a individuare le figure del tutor formativo e del tutor aziendale ai sensi dell'art. 7 del decreto attuativo e dell'art. 14 delle linee guida regionali.

4. Ai fini del raccordo tra attività di formazione interna e formazione esterna possono essere previsti interventi di formazione in servizio, anche congiunta, destinata prioritariamente al tutor formativo e tutor aziendale per la condivisione della progettazione, la gestione dell'esperienza e la valutazione dei risultati.

Art. 6

Valutazione e certificazione delle competenze

1. In conformità a quanto definito dall'art. 8 del decreto attuativo e dall'art. 15 delle linee guida regionali, l'istituzione formativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di valutazione previste dalle norme di settore nonché dai rispettivi ordinamenti e in collaborazione con il datore di lavoro, definisce nel piano formativo individuale:

a) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna;

b) i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti;

c) le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.

2. Sulla base dei criteri di cui al comma 1 e compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, l'istituzione formativa anche avvalendosi del datore di lavoro, per la parte di formazione interna, effettua il monitoraggio e la valutazione degli apprendimenti anche ai fini dell'ammissione agli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato, ne dà evidenza nel dossier individuale dell'apprendista e ne comunica i risultati all'apprendista e, nel caso di studenti minorenni, ai titolari della responsabilità genitoriale.

3. Per avere diritto alla valutazione e certificazione finale di cui al presente articolo, l'apprendista, al termine del proprio percorso, deve aver frequentato almeno i tre quarti sia della formazione interna che della formazione esterna di cui al piano formativo individuale. Laddove previsto nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, la frequenza dei tre quarti del monte ore sia di formazione interna che di formazione esterna di cui al piano formativo individuale costituisce requisito minimo anche al termine di ciascuna annualità, ai fini dell'ammissione all'annualità successiva.

4. Gli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato si effettuano, laddove previsti, in applicazione delle vigenti norme relative ai rispettivi percorsi ordinamentali, anche tenendo conto delle valutazioni espresse dal tutor formativo e dal tutor aziendale nel dossier individuale di cui al comma 2 e in funzione dei risultati di apprendimento definiti nel piano formativo individuale.

5. In esito al superamento dell'esame finale e al conseguimento della qualificazione, l'ente titolare ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 rilascia un certificato di competenze o, laddove previsto, un supplemento al certificato che, nelle more della definizione delle Linee guida di cui all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 13 del 2013, dovrà comunque contenere:

a) gli elementi minimi ai sensi dell'art. 6 riguardante gli standard minimi di attestazione del decreto legislativo n. 13 del 2013;

b) i dati che consentano la registrazione dei documenti nel sistema informativo dell'ente titolare in conformità al formato del Libretto formativo del cittadino, ai sensi all'art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

6. Agli apprendisti è garantito il diritto alla validazione delle competenze ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 2013, anche nei casi di abbandono o risoluzione anticipata del contratto, a partire da un periodo minimo di lavoro di tre mesi dalla data di assunzione.

Art. 7 Monitoraggio

1. Ai fini del monitoraggio di cui all'art. 9 del decreto attuativo e all'art. 17 delle linee guida regionali, l'istituzione formativa realizza, anche in relazione ai compiti istituzionali previsti dai rispettivi ordinamenti, apposite azioni di monitoraggio e autovalutazione dei percorsi di cui al presente protocollo.

Art. 8 Decorrenza e durata

1. Il presente protocollo entra in vigore alla data della stipula ed ha durata [...], con possibilità di rinnovo. Potranno essere apportate variazioni previo accordo tra le Parti.

2. Per quanto non previsto dal presente protocollo e dai relativi allegati, si rinvia al decreto interministeriale del 12 ottobre 2015 nonché alle linee guida della Regione Puglia ed alle normative vigenti.

[Luogo e data]

Firma del legale rappresentante
dell'istituzione formativa

Firma del datore di lavoro

Allegati:

Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'istituzione formativa e del datore di lavoro.

Allegato 1a – Schema di Piano formativo individuale

Il presente allegato definisce, in forma di schema, gli elementi minimi del piano formativo individuale e, nel rispetto delle normative e degli ordinamenti vigenti a livello nazionale e regionale, può essere suscettibile di integrazioni e modulazioni da parte dell'istituzione formativa e del datore di lavoro, in funzione di specifiche esigenze volte a migliorare l'efficacia e la sostenibilità degli interventi programmati.

PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE (PFI)

relativo all'assunzione in qualità di apprendista di _____

SEZIONE 1 - DATORE DI LAVORO

Ragione sociale	
Sede legale	
Sede operativa interessata	
Codice fiscale	
Partita IVA	
Telefono	
E-mail o PEC	
Fax	
Codici ATECO attività	
CCNL utilizzato	
Rappresentante legale	
Cognome e Nome	
Codice fiscale	
Tutor aziendale	
Cognome e Nome	
Codice fiscale	
Telefono	
E-mail	
Tipologia contratto	<input type="checkbox"/> dipendente a tempo determinato (scadenza contratto: __/__/__) ¹ <input type="checkbox"/> lavoratore parasubordinato/libero professionista (scadenza contratto: __/__/__) ¹ <input type="checkbox"/> dipendente a tempo indeterminato <input type="checkbox"/> titolare/socio/familiare coadiuvante
Livello di inquadramento o oggetto dell'incarico	
Anni di esperienza	

¹ La scadenza del contratto deve essere successiva al termine di durata del contratto dell'apprendista

SEZIONE 2 - ISTITUZIONE FORMATIVA

Ragione sociale	
Sede legale	
Sede operativa di frequenza	
Codice fiscale	
Partita IVA	
Telefono	
E-mail	
Fax	
Rete di appartenenza (eventuale)	
Rappresentante legale	
Cognome e Nome	
Codice fiscale	
Tutor formativo (redigente il PFI)	
Cognome e Nome	
Codice fiscale	
Telefono	
E-mail	
Tipologia contratto	<input type="checkbox"/> dipendente a tempo determinato (scadenza contratto: __/__/__) ¹ <input type="checkbox"/> lavoratore parasubordinato/libero professionista (scadenza contratto: __/__/__) ¹ <input type="checkbox"/> dipendente a tempo indeterminato <input type="checkbox"/> titolare/socio/familiare coadiuvante
Livello di inquadramento o qualifica	
Anni di esperienza	

¹ La scadenza del contratto deve essere successiva al termine di durata del contratto dell'apprendista

SEZIONE 3 – APPRENDISTA²

Dati Anagrafici

Cognome e Nome	
Codice fiscale	
Cittadinanza	
Numero e scadenza permesso di soggiorno (nel caso di stranieri)	
Luogo e data di nascita	
Residenza	Indirizzo e CAP _____ Comune e Provincia _____
Domicilio (se differente dalla residenza)	Indirizzo e CAP _____ Comune e Provincia _____
Telefono e Cellulare	
E-mail	

Dati relativi ai percorsi di Istruzione e Formazione professionale

Diploma di scuola secondaria di primo grado (anno di conseguimento e istituto scolastico)	
Diploma di istruzione secondaria superiore (tipologia, anno di conseguimento e istituto scolastico)	
Qualifica o Diploma di istruzione e formazione professionale e specializzazioni IFTS (tipologia, anno di conseguimento e istituto scolastico)	
Titoli di studio universitari, dell'AFAM e ITS (tipologia, anno di conseguimento e istituto universitario)	
Ulteriori titoli di studio, qualificazioni professionali o attestazioni di ogni ordine o grado (tipologia, anno di conseguimento e istituto rilasciante) ³	
Percorsi di istruzione o formazione professionale di ogni ordine o grado non conclusi	
Ultima annualità di studio frequentata e anno di frequenza	

² In caso di apprendisti minorenni occorre integrare la sezione con le informazioni relative alle persone esercenti la potestà genitoriale

³ Compreso il modello relativo alla certificazione delle competenze di base acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al DM MIUR n. 9/2010

Ulteriori esperienze

Alternanza/Tirocini/Stage	dal ___/___/___ al ___/___/___ presso _____ descrizione _____
Apprendistato	dal ___/___/___ al ___/___/___ presso _____ inquadramento e mansioni _____
Lavoro	dal ___/___/___ al ___/___/___ presso _____ inquadramento e mansioni _____
Altro	specificare _____

Validazione di competenze in ingresso³

Descrizione delle modalità di erogazione del servizio di validazione	
Descrizione delle evidenze acquisite e delle valutazioni svolte	
Descrizione delle competenze validate	
Eventuale rideterminazione durata del contratto e dei contenuti del percorso in considerazione delle competenze acquisite ovvero delle mansioni assegnate nell'ambito dell'inquadramento contrattuale	

³ Per "individuazione e validazione delle competenze" in coerenza con il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 si intende il processo che conduce al riconoscimento, da parte dell'ente titolato a norma di legge, delle competenze acquisite dalla persona in un contesto formale, non formale o informale.

Aspetti contrattuali	
Data di assunzione	
Tipologia del percorso	<input type="checkbox"/> apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (specificare _____) <input type="checkbox"/> apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, 88 e 89 e relativi decreti applicativi (specificare _____) <input type="checkbox"/> apprendistato finalizzato al conseguimento di una specializzazione tecnica superiore di cui al capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (specificare _____) <input type="checkbox"/> apprendistato per il corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato di cui al capo III, articolo 15, comma 6 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 <input type="checkbox"/> apprendistato finalizzato al conseguimento di un titolo di studio universitario, compresi i dottorati, e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (specificare _____) <input type="checkbox"/> apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualificazione dell'alta formazione professionale regionale (specificare _____) <input type="checkbox"/> apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di tecnico superiore di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (specificare _____) <input type="checkbox"/> apprendistato per attività di ricerca (specificare _____) <input type="checkbox"/> apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche (specificare _____)
Durata del contratto (in mesi) ³	
CCNL applicato	
Inquadramento contrattuale	In ingresso _____ A conclusione di contratto _____
Mansioni	
Tipologia del contratto	<input type="checkbox"/> Tempo pieno <input type="checkbox"/> Tempo parziale (specificare _____)

³ La durata del contratto di apprendistato è di norma definita in rapporto alla durata ordinamentale prevista per la qualificazione da conseguire

SEZIONE 4 - Durata e articolazione annua della formazione interna ed esterna

La sezione andrà replicata per ogni annualità formativa prevista per il percorso

[PRIMA/SECONDA...] ANNUALITÀ dal ___/___/___ al ___/___/___

4.1 Risultati di apprendimento della formazione interna

Unità di apprendimento ⁴	Descrizione ⁵	Modalità di erogazione	Ore di formazione o Crediti formativi
		<input type="checkbox"/> in aula <input type="checkbox"/> on the job <input type="checkbox"/> action learning <input type="checkbox"/> e-learning/fad <input type="checkbox"/> esercitazione individuale <input type="checkbox"/> esercitazione di gruppo <input type="checkbox"/> visite aziendali <input type="checkbox"/> altro (specificare) _____	
		<input type="checkbox"/> in aula <input type="checkbox"/> on the job <input type="checkbox"/> action learning <input type="checkbox"/> e-learning/fad <input type="checkbox"/> esercitazione individuale <input type="checkbox"/> esercitazione di gruppo <input type="checkbox"/> visite aziendali <input type="checkbox"/> altro (specificare) _____	

Totale formazione interna (A)

Monte ore/monte ore per numero complessivo dei crediti formativi (B)

Percentuale formazione interna (B/A*100)

⁴ In questa colonna vanno inserite le competenze ovvero le discipline in cui si articola la descrizione della qualificazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e, in prospettiva, con riferimento al costituendo Repertorio nazionale dei titoli di istruzione di formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13.

⁵ In questa colonna si descrivono le abilità e conoscenze riferite all'unità di apprendimento, esplicitando la/le competenza/e laddove non sia espressa nella colonna precedente.

4.2 Risultati di apprendimento della formazione esterna

Unità di apprendimento ⁴	Descrizione ⁵	Modalità di erogazione	Ore di formazione o Crediti formativi
		<input type="checkbox"/> in aula <input type="checkbox"/> on the job <input type="checkbox"/> action learning <input type="checkbox"/> e-learning/fad <input type="checkbox"/> esercitazione individuale <input type="checkbox"/> esercitazione di gruppo <input type="checkbox"/> visite aziendali <input type="checkbox"/> altro (specificare) _____	
		<input type="checkbox"/> in aula <input type="checkbox"/> on the job <input type="checkbox"/> action learning <input type="checkbox"/> e-learning/fad <input type="checkbox"/> esercitazione individuale <input type="checkbox"/> esercitazione di gruppo <input type="checkbox"/> visite aziendali <input type="checkbox"/> altro (specificare) _____	
Totale formazione esterna (C)			
Monte ore/monte ore di lezione frontale per numero dei crediti formativi (B)			
Percentuale formazione esterna (B/C*100)			

4.3 Durata e articolazione dell'orario di lavoro

	Mansioni di cui al CCNL applicato	Competenze correlate	Ore di lavoro
		Totale (D)	
		Monte ore lavoro annuo (E)	
Durata oraria giornaliera media⁶			
Ripartizione delle ore di formazione esterna da dettagliare, a seconda della frequenza, in base alla settimana, al mese o all'anno lavorativo.			

⁶ Al netto delle pause meridiane.

⁷ Calcolo applicabile solo nei casi di valorizzazione in ore della formazione formale, non nei casi di valorizzazione in crediti.

SEZIONE 5 – Valutazione degli apprendimenti

Criteri e modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le relative misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio	
---	--

[Luogo e data]

Firma dell'apprendista⁸

Firma del legale
rappresentante dell'istituzione
formativa

Firma del datore di lavoro

Allegato 2 – Schema di dossier individuale

Il presente allegato definisce, in forma di schema, gli elementi minimi del dossier individuale a complemento delle disposizioni e delle prassi già in essere nei rispettivi ordinamenti vigenti a livello nazionale e regionale e, pertanto, può essere suscettibile di integrazioni e modulazioni da parte dell'istituzione formativa e del datore di lavoro, in funzione di specifiche esigenze volte a migliorare l'efficacia e la sostenibilità degli interventi programmati.

DOSSIER INDIVIDUALE

relativo all'apprendista _____

a) Documenti generali dell'apprendista

- i. Contratto di assunzione
- ii. Piano formativo individuale
- iii. Curriculum vitae
- iv. Altri documenti amministrativi (ove utile)

b) Documentazione relativa alla valutazione intermedia e finale degli apprendimenti

- i. Documento di trasparenza e valutazione delle competenze acquisite in apprendistato
- ii. Evidenze:
 - Reportistica relativa alle valutazioni intermedie di cui alla Sezione 4 del Documento di trasparenza
 - Ulteriore documentazione cartacea o multimediale prodotta dall'apprendista e comprovante le competenze acquisite
 - Prodotti/servizi realizzati dall'apprendista e comprovanti le competenze acquisite

c) Attestazioni

- i. Attestato di validazione di competenze nei casi di abbandono o risoluzione anticipata del contratto
- ii. Attestato di validazione di competenze a conclusione dell'anno formativo (ove previsto)
- iii. Certificato di competenze o supplemento al certificato in esito alla positiva valutazione dell'esame finale

DOCUMENTO DI TRASPARENZA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE IN APPRENDISTATO

SEZIONE 1 - APPRENDISTA

Cognome e Nome	
Codice fiscale	
Telefono	
Cellulare	
E-mail	

SEZIONE 2 – TUTOR FORMATIVO (Operatore di supporto alla composizione del Dossier individuale)

Cognome e Nome	
Codice fiscale	
E-mail	

SEZIONE 3 – TUTOR AZIENDALE

Cognome e Nome	
Codice fiscale	
E-mail	

SEZIONE 4 – Griglia di indicatori di trasparenza per la valutazione degli apprendimenti

La sezione andrà replicata per ogni annualità formativa prevista per il percorso

[PRIMA/SECONDA...] ANNUALITÀ dal ___/___/___ al ___/___/___ Tot. ore frequenza del monte ore di formazione interna ed esterna (%): _____

4.1 Risultati di apprendimento della formazione interna

Competenze (definite nella Sezione 4.1 del PFI)	Evidenze a supporto/Modalità di accertamento	Scala di valutazione (Valutazioni intermedie)	Scala di valutazione (Valutazione sommativa)
	<input type="checkbox"/> colloquio tecnico <input type="checkbox"/> osservazione on the job <input type="checkbox"/> prova prestazionale/simulata individuale <input type="checkbox"/> prova prestazionale/simulata di gruppo <input type="checkbox"/> project work <input type="checkbox"/> peer review <input type="checkbox"/> altro (specificare) _____	A B C D ¹ A B C D A B C D specificare eventuali misure di recupero _____	A B C D A B C D A B C D
	<input type="checkbox"/> colloquio tecnico <input type="checkbox"/> osservazione on the job <input type="checkbox"/> prova prestazionale/simulata individuale <input type="checkbox"/> prova prestazionale/simulata di gruppo <input type="checkbox"/> project work <input type="checkbox"/> peer review <input type="checkbox"/> altro (specificare) _____	A B C D A B C D A B C D specificare eventuali misure di recupero _____	A B C D A B C D A B C D

¹ A = competenza non agita; B = competenza agita in modo parziale; C = competenza agita a livello adeguato; D = competenza agita a livello esperto

4.2 Risultati di apprendimento della formazione esterna			
Competenze (definite nella Sezione 4.2 del PFI)	Evidenze a supporto/Modalità di accertamento	Scala di valutazione (Valutazioni intermedie)	Scala di valutazione (Valutazione sommativa)
	<input type="checkbox"/> colloquio tecnico <input type="checkbox"/> osservazione on the job <input type="checkbox"/> prova prestazionale/simulata individuale <input type="checkbox"/> prova prestazionale/simulata di gruppo <input type="checkbox"/> project work <input type="checkbox"/> peer review <input type="checkbox"/> altro (specificare) _____	A B C D A B C D A B C D specificare eventuali misure di recupero _____	A B C D A B C D
	<input type="checkbox"/> colloquio tecnico <input type="checkbox"/> osservazione on the job <input type="checkbox"/> prova prestazionale/simulata individuale <input type="checkbox"/> prova prestazionale/simulata di gruppo <input type="checkbox"/> project work <input type="checkbox"/> peer review <input type="checkbox"/> altro (specificare) _____	A B C D A B C D A B C D specificare eventuali misure di recupero _____	A B C D A B C D

4.3 Risultati di apprendimento della formazione formale

Competenze

(definite nelle sezioni 4.1 e 4.2 del PFI)

Scala di valutazione

(Valutazione di fine anno formativo/ di ammissione all'esame finale)

A B C D

A B C D

SEZIONE 5 – Griglia di indicatori di trasparenza per la valutazione dei comportamenti
(ove prevista, ai sensi del D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009)

La sezione andrà replicata per ogni annualità formativa prevista per il percorso

[PRIMA/SECONDA...] ANNUALITÀ dal ___/___/___ al ___/___/___

5.1 Valutazione del comportamento

Criteri e relative annotazioni (definiti nella Sezione 6 del PFI)	Evidenze a supporto	Scala di valutazione (Valutazioni intermedie)	Scala di valutazione (Valutazione sommativa)
<input type="checkbox"/> note disciplinari <input type="checkbox"/> ritardi formazione esterna <input type="checkbox"/> provvedimenti disciplinari <input type="checkbox"/> altro (specificare) _____	<input type="checkbox"/> ritardi formazione interna	5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10	5 6 7 8 9 10